Martedì 15 febbraio 2022

P9_TA(2022)0017

Richiesta di difesa dell'immunità di Mario Borghezio

Decisione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Mario Borghezio (2021/2159(IMM))

(2022/C 342/25)

Il Parlamento europeo,

— vista la richiesta di Mario Borghezio del 13 novembre 2018, comunicata in Aula il 25 marzo 2019, reiterata il 27 maggio 2021 dallo stesso Mario Borghezio e deferita alla commissione giuridica il 7 luglio 2021, volta alla difesa dei suoi privilegi e immunità nell'ambito del procedimento penale n. 4975/16 RGNR avviato presso la Procura della Repubblica di Imperia, Italia,

— avendo ascoltato Mario Borghezio, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

— visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

— viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011, il 17 gennaio 2013 e il 19 dicembre 2019 ([1]),

— visti l'articolo 5, paragrafo 2, e gli articoli 7 e 9 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione giuridica (A9-0015/2022),

A. considerando che Mario Borghezio, deputato al Parlamento europeo fino al 2 luglio 2019, ha chiesto la difesa della sua immunità parlamentare nell'ambito di un procedimento penale avviato presso la Procura della Repubblica di Imperia;

B. considerando che Mario Borghezio avrebbe avuto un alterco con un impiegato di una compagnia ferroviaria che gli avrebbe opposto il divieto di viaggiare su un treno poiché sprovvisto di titolo di viaggio valido;

C. considerando che Mario Borghezio, nella sua audizione dinanzi alla commissione giuridica, non ha dichiarato nulla che permetta di concludere che l'alterco in questione riguardasse l'espressione di un'opinione politica dell'ex deputato;

D. considerando che, pertanto, il presunto reato non riguarda opinioni o voti espressi nell'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

E. considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea si applica solamente ai «membri» del Parlamento europeo; che Mario Borghezio è stato membro del Parlamento europeo fino al 2 luglio 2019; che la perdita dello status di membro del Parlamento europeo è associata alla perdita della relativa immunità, la cui durata è limitata, ai sensi dell'articolo 9 del protocollo n. 7, a tale mandato ([2]);

F. considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un «accusato» ([3]);

1. decide di non difendere i privilegi e le immunità di Mario Borghezio;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità italiane investite della causa e a Mario Borghezio.

([1]) Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

([2]) Sentenza del Tribunale nella causa T-284/17, punto 28.

([3]) Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, Briois/Parlamento, T-214/18, EU:T:2019:266.